

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per le petizioni

21.9.2007

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: **Petizione 18/2007, presentata da Isabel Fernandez Sanchez, cittadina spagnola, a nome degli *Amigos de la Canadas*, sull'impatto negativo di un progetto per la rigenerazione della spiaggia settentrionale di Peníscola (Castelón, Valencia) su Marjal o Prat, un'area protetta Natura 2000**

1. Sintesi della petizione

La firmataria ritiene che i progetti delle autorità locali di Peníscola per il ripristino della spiaggia nord rischino di avere un impatto gravemente dannoso sull'area protetta di Marjal o Prat, compresa nella rete Natura 2000. Secondo la firmataria il progetto, che beneficia di finanziamenti comunitari erogati tramite il Fondo di coesione, preverrebbe la costruzione di una nuova strada ai limiti di quest'area umida e presupporrebbe il prosciugamento per 5-10 metri al suo interno. La firmataria ricorda che proprio quest'area umida ha beneficiato di finanziamenti comunitari tramite il programma Life, sostiene che i progetti comporterebbero una violazione delle direttive 97/62/CE e 79/409/CE, ritenendo che vi sia una contraddizione in relazione all'impiego dei fondi europei, e chiede al Parlamento europeo di condurre accertamenti in merito.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 maggio 2007. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 settembre 2007.

Contesto

Peñíscola è un comune costiero situato sul litorale mediterraneo nella regione di Valencia. La firmataria ritiene che i piani delle autorità locali di ripristino della spiaggia nord danneggerebbero un'area protetta inclusa nella rete europea, ossia il sito d'importanza comunitaria ES5222002 *Marjal de Peñíscola*, designato tale in conformità alle disposizioni della direttiva habitat 92/43/CEE.¹

Commenti della Commissione alla petizione

Se un progetto è suscettibile di avere un impatto negativo significativo su un simile sito, a norma dell'articolo 6 paragrafi 3 e 4 della direttiva habitat 92/43/CEE, deve essere effettuata una valutazione, alla luce delle cui conclusioni le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito. In caso di valutazione negativa, il piano o progetto può essere realizzato solo in mancanza di soluzioni alternative, per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, e adottando ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata.

La Commissione era stata informata del piano sopra menzionato e aveva avviato una denuncia (n. 98/4104) per indagare sui potenziali effetti su quest'area naturale. Il piano preso in esame comprendeva la ricostituzione della spiaggia nord di Peñíscola, il miglioramento dal punto di vista idraulico del canale *Acequia de la Segonera* e la costruzione di una nuova strada urbana, il cosiddetto *vial NI*. A seguito dell'analisi del caso in questione, la Commissione ha ritenuto che le autorità spagnole avevano preso i provvedimenti necessari al rispetto del diritto comunitario e, pertanto, ha archiviato la denuncia.

Le ultime informazioni ricevute su questo caso non forniscono alcuna indicazione aggiuntiva che permetta di ravvisare una possibile violazione del diritto comunitario successiva all'archiviazione della denuncia. Di conseguenza, la Commissione ritiene che gli argomenti fatti valere dalla firmataria siano stati già esaminati nel contesto dell'esame della denuncia stessa.

Conclusioni

La Commissione ha già studiato il problema sollevato dal firmatario sui presunti effetti negativi della realizzazione di diversi progetti sul sito d'importanza comunitaria ES5222002 *Marjal de Peñíscola*.

Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione non detiene alcuna prova che il progetto sopra menzionato possa comportare impatti negativi significativi sulla tutela delle caratteristiche per cui tale sito è stato designato nell'ambito della rete Natura 2000.

La Commissione non ha indizi per ritenere che il diritto comunitario venga attualmente violato e, pertanto, non intende intraprendere alcuna azione ulteriore.

¹ GUL 206, 22.7.1992